COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 27 del 20.02.2015

OGGETTO: Fabbisogno del personale. Programmazione delle assunzioni per il triennio 2015/2017.

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 9,00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. SAMUELE LIPPI	Sindaco	x	
2. GIAMILA CARLI	Vice Sindaco	x	
3. CATERINA BARZI	Assessore	x	
4. PAOLO BIASCI	Assessore	x	
5. FEDERICO CARTEI	Assessore	x	
6. GIOVANNI SALVINI	Assessore	x	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Sig.Salvatore Giangrande Segretario Generale.

Presiede il Sig.Samuele Lippi, Sindaco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2015-2017.-

Sulla proposta di deliberazione in oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, i seguenti pareri:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA,

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Cecina, lì 20/02/2015

Il Dirigente Responsabile del Servizio
(Eugenio Stefanini)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE,

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Cecina, lì 20/02/2015

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Eugenio Stefanini)

G.C. N. 27/20.02.2015

OGGETTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2015-2017.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale", tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. in base al quale l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione è improntata al fine di:

"a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichici";

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. a mente del quale *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. ..";*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";

DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio" e che "gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/00, gli Enti Locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di funzioni;

VISTO l'art. 39, commi 2-*bis*, 3 e 3-*ter* della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20, comma 1 della Legge 488/99, che fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:

- la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunti nell'anno precedente;
- la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità;

- la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 167 del 13/08/2010 questo Ente ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi delle previsioni dell'art. 1, comma 93, della Legge 20/12/2004 n. 311;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 196 del 30 dicembre 2013, n. 100 del 22/07/2014 e n. 198 del 28/11/2014 con le quali è stato approvato il fabbisogno del personale e la programmazione delle assunzioni per il triennio 2014/2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti principi:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

VISTO l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni;

VISTA la modifica all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, effettuata con il D.L. n. 90/2014, che ha introdotto il comma 557quater secondo cui il contenimento delle spese si personale, ai fini del fabbisogno di personale, deve essere riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, quindi 2011-2013;

DATO ATTO del rispetto della riduzione di spesa rispetto alla media del triennio, come sopra indicato, come da allegato sub lett. a);

DATO ATTO che in base all'art. 3, comma 5quater del D.L. 90/2014, il rapporto spesa di personale con la spesa corrente deve essere monitorato permettendo la normativa di riferimento una deroga ai limiti generali previsti per le assunzioni qualora detto rapporto risulti pari o inferiore al 25%;

CONSIDERATO che per tali enti sono disapplicate, a decorrere dal 2007, le norme delle precedenti leggi finanziarie in materia di limitazioni delle assunzioni e di vincoli specifici alla spesa di personale;

VALUTATO il rispetto della riduzione della spesa di personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

VISTO l'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e s.m.i. che dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

DATO ATTO che lo stesso divieto si applica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;

PRESO ATTO altresì che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76, comma 7 del citato D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella L. 133/2008 e s.m.i, è fatto divieto, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e considerate nelle spese di personale anche quelle relative alle società partecipate;

PRESO ATTO che tale disposizione è oggi abrogata dall'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11/08/2014 n. 114, e che tale limite è comunque verificato a titolo di estrema prudenza per il possibile ulteriore mutamento normativo ed è peraltro giustificato da un approccio virtuoso alla gestione del personale;

DATO ATTO che il sopraindicato limite deve essere verificato anche in riferimento al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente per le società partecipate dall'Ente e che ricadano nella casistica prevista dal citato art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008;

PRESO ATTO che il rapporto tra la spesa del personale e quella corrente è stata pari al 30,03% certificato da Rendiconto dell'esercizio 2013 ed al 32,29% come rilevato formalmente dai dati di assestamento del bilancio di previsione 2014;

Considerato che per tutto il triennio 2015-2017 gli atti di programmazione fanno prevedere un ulteriore decremento della spesa del personale in termini assoluti ed il contenimento dell'incidenza sulla parte corrente ampiamente entro i tassativi termini previsti dalla Legge;

RICHIAMATO l'art 3, comma 5, del D.L. 90 del 24 giugno 2014, che prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni normative sopra citate, gli Enti Locali possono procedere per gli anni 2015 e 2016 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

PRESO ATTO dell'orientamento dottrinale espresso in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti, in base alla quale per le "cessazioni dell'anno precedente" può essere "interpretato estensivamente, così da consentire agli enti locali di coprire mediante nuove assunzioni....tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora percentualmente coperte alla data di riferimento" (Corte Conti Calabria, deliberazione n. 22/2012) ed un'interpretazione diversa della norma "significherebbe nella sostanza imporre un vincolo all'autonomia organizzativa degli enti '*sine ratione*', disancorato dalla necessaria '*relatio*' alla più generale politica di contenimento della spesa, e nel contempo, per ciò stesso, irragionevolmente lesivo dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali" (v. anche Sezione Controllo della Puglia che, nella deliberazione n. 2/2012, Sezione Lombardia n. 167/PAR/2011), orientamento ribadito secondo cui l'ente locale può "utilizzare negli anni successivi le quote di turn over non utilizzate negli anni precedenti" (Corte Conti Lombardia, pareri 260/2012 e 451/2012, Veneto, n. 488/2012);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, il Servizio personale ha accertato che, sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

PRESO ATTO delle relazioni dei Dirigenti/Responsabili sulla verifica dell'insussistenza di eccedenze di personale e dato atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione;

RICHIAMATA altresì in particolare la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 252 del 03/12/2014 con la quale viene espresso parere negativo sulla possibilità di utilizzo dei resti delle capacità assunzionali precedenti all'anno 2014;

VISTO, in ragione di quanto sopra, che il margine assunzionale ipotetico al momento consentirebbe un assorbimento per un totale di € 50.761,90, fatti salvi gli ulteriori vincoli correlati alla progressiva riduzione in valore assoluto della spesa del personale;

RICHIAMATA tuttavia la Legge 7/4/2014 n. 56 in materia di riassetto e di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane (entrambi definiti Enti di area vasta), che prevede la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale;

VISTA la legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015, la quale, in relazione alla definizione dei piani di riassetto organizzativo degli Enti di area vasta da effettuarsi entro il 1°marzo 2015 e della formazione degli elenchi del personale di detti enti che rimangono a questi assegnati e di quelli invece in esubero destinati ai processi di mobilità, da effettuarsi entro il 31/3/2015, all'art. 1, comma 424, così recita: *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui*

all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

VISTA altresì la Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, n. 1 del 29/01/2015 con cui si dettano linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, in relazione all'art. 1, commi da 418 a 430, della Legge 23/12/2014 n. 190;

CONSIDERATO che nella suddetta Circolare si evidenzia:

a) che le Regioni e gli Enti Locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016, riferito rispettivamente alle cessazioni 2014 e 2015, alle finalità individuate dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014;

b) che la percentuale di turn-over di cui all'art. 3, comma 5, de D.L. 90/2014 (60% delle cessazioni 2014 per il 2015 e 80% delle cessazioni 2015 per il 2016, per gli enti con spesa di personale superiore al 25% della spesa corrente) deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1/1/2015; le risorse rimanenti devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalle restante percentuale di cessazioni (40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;

c) che, qualora venga accertato il completo riassorbimento del personale sopranumerario degli enti di area vasta, saranno adottati appositi atti da parte del Ministero competente per ripristinare le ordinarie facoltà assunzionali degli enti interessati;

d) che tale vincolo vale anche per gli enti non sottoposti al patto di stabilità nel rispetto del regime delle assunzioni previsto e che le assunzioni sono consentite solo per gli enti in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio;

e) che le spese per il personale riassorbito ai sensi della presente normativa non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006; tale possibilità di superamento del limite è consentita al netto delle assunzioni dei vincitori di concorso in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Detto incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista dal turn-over;

f) il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della Legge 56/2014;

g) che nelle more del completamento delle procedure di cui ai commi 424 e 425 della Legge 190/2014, alle Amministrazioni individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016 e che le assunzioni effettuate in violazione dei predetti commi sono nulle;

h) che rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali;

i) che per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva e che a tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

j) che le procedure concorsuali e di avviamento tramite collocamento avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo di budget 2015 e 2016. possono essere proseguite ove l'Amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi;

k) che non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità; le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1/1/2015 possono essere concluse;

l) che fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle Amministrazioni Pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

RITENUTO di adeguare la propria azione amministrativa in materia di programmazione delle assunzioni in coerenza con quanto previsto dalla recente legge di stabilità n. 190/2014 e dalla predetta Circolare n. 1/2015;

VISTA la propria deliberazione n. 177 del 14/11/2014 con la quale è stato predisposto il Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2015/2017;

RILEVATO che questa Amministrazione, nei limiti della spesa ammissibile, ha già previsto la possibilità di procedere alla eventuale rimodulazione di tutti rapporti di lavoro parziale riferiti a posti originariamente a tempo pieno;

RILEVATO che quanto sopra avverrà in corrispondenza e nel limite di spesa, da sottoporre a costante monitoraggio, consentito dalla vigente legislazione finanziaria e tenendo conto delle coperture di bilancio annuale e pluriennale;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, secondo cui i Fondi risorse decentrate del Comparto e della Dirigenza a decorrere dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2014 non possono essere superiori all'importo fissato nell'anno 2010 e devono essere ridotti in proporzione alla cessazione del personale, e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

DATO ATTO del rispetto del dettato sopra citato,

- l'importo del Fondo della Dirigenza, dando atto della riduzione del personale cessato dal servizio negli anni di riferimento e depurato dagli importi della progettazione interna, come indicato dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, risulta dagli atti essere pari ad € 191.380,94 per il 2013 ed € 164.040,81 per il 2014 (dato da preconsuntivo);
- l'importo del Fondo del Comparto risulta essere il seguente, dando atto della riduzione del personale cessato dal servizio negli anni di riferimento e depurato dagli importi della progettazione interna, come indicato dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, risulta dagli atti essere pari ad € 588.749,50 per il 2013 ed € 581.458,49 per il 2014 (dato da preconsutivo);

Visto l'art. 15, commi 2 e 4, CCNL del 1.4.1999, secondo il quale in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente - sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 %, su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza – , fatto salvo il preventivo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

Ritenuto congruo quantificare le somme di cui all'art. 15, comma 2, CCNL 1/4/99 per l'anno 2015 in complessivi € 34.282,79 quale quota variabile del fondo a destinazione dell'effettiva realizzazione ed autoalimentazione del fondo per lo svolgimento delle funzioni normalmente ascritte ai vari Settori, provvedendo con maggiore intensività di apporto lavorativo del personale interno in luogo delle sostituzioni per lunghe assenze (oltre 60 giorni) o nel caso di pensionamenti non ricoperti;

Visto che in presenza della situazione sopra descritta, l'Ente ha mantenuto lo stesso standard qualitativo dei servizi, come da referto del controllo di gestione per l'anno 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2015;

Considerato che l'obiettivo sopra rappresentato sarà erogato a consuntivo congiuntamente alla produttività generale del personale del comparto solo nell'importo del 50% delle economie rappresentate e non oltre il quantitativo stabilito di € 34.282,79;

Visto che l'incremento in questione è correlato alle risultanze del piano degli obiettivi e delle performance relative all'anno 2015, in corso di elaborazione in quanto la programmazione legata al bilancio 2015 non è stata ancora approvata;

Preso atto della positiva valutazione dal parte dell'Organo di Valutazione dell'Ente, con la quale - per l'anno in corso vengono rese disponibili le risorse disponibili per l'integrazione del fondo *de quo* ai sensi del predetto art. 15, co. 2 e 4 del CCNL 1.4.1999 per un importo complessivo pari ad € 34.282,79;

Preso atto di stabilire che la parte variabile del fondo ascrivibile al predetto art. 15 comma 2 sarà erogata a consuntivo al personale interessato congiuntamente alla produttività generale solo al positivo raggiungimento dell'economia autoalimentata dalla mancata copertura di posti vacanti e/o originate da

lunghe assenze nel 50% e comunque non oltre l'importo massimo iscritto a fondo ritenendo opportuno che l'Amministrazione possa conseguire i benefici inerenti di un minor costo dei servizi offerti all'utenza, certificata dai servizi di controllo interno;

Visto altresì l'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, secondo il quale "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

Visto il progetto/obiettivo "Sito portate" proposto dal dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa e Decoro del Patrimonio Pubblico - finalizzato all'implementazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti ex art. 15, comma 5 del CCNL sopra citato - allegato alla presente deliberazione, redatto in conformità all'orientamento applicativo Aran n. 499 15 L, e realizzato per l'anno 2015, il quale prevede una spesa di € 5.900,00 lordi, autoalimentata con meno della metà del costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto nel procedere ad affidamento esterno;

Ritenuto pertanto di approvare il progetto/obiettivo "Sito portale" al fine di integrare il Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente;

Preso altresì atto di incrementare di € 20.000,00 quale importo di risorse autoalimentate relativamente al progetto di "condono edilizio", dando atto che le medesime risorse potranno essere variate in relazione agli effettivi introiti e necessità di sviluppo ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri per il 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;

Dato atto che dette risorse potranno comunque essere rese effettivamente esigibili solo a seguito di verifica, a consuntivo, da parte dei soggetti competenti, del rispetto delle prescrizioni contrattuali;

Dato atto che il Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti come dettagliatamente sopra descritto, determinato e motivato, trova copertura finanziaria al capitolo 12750 del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e s.m.i., relativamente alle assunzioni flessibili, applicabile a partire dal 2012 anche alle autonomie locali come norma di principio, prevede che tali assunzioni possano essere fatte nel limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 per le stesse finalità;

DATO ATTO che a partire dall'esercizio 2013 è applicabile quanto previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, secondo cui per le funzioni di polizia locale, in cui rientrano le assunzioni di agenti di polizia municipale stagionali, è prevista che gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, restando fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

CONSIDERATO, in ordine a tale ultimo aspetto, che occorre tener presente che le forme di lavoro flessibile alle quali fa ricorso l'ente consistono esclusivamente nell'attivazione un contenuto numero di assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale, mediante utilizzo, in quest'ultimo caso, di una parte delle risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada;

DATO ATTO che:

- l'assunzione di vigili stagionali risulta indispensabile per l'espletamento di funzioni fondamentali dell'ente, non esternalizzabili per propria intrinseca natura, come individuate dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- inoltre, le menzionate esigenze, non sono fronteggiabili con diversi strumenti organizzativi, attesa la dimensione e la qualità della dotazione organica effettiva di personale dipendente a tempo indeterminato, mentre le possibili manovre di esternalizzazione dei servizi attualmente direttamente gestiti dall'ente e di riconfigurazione del personale richiede tempi e modalità non prevedibili;

CONSIDERATO altresì che, per l'incidenza della spesa prevista dal piano sul bilancio annuale e soprattutto sui futuri esercizi e per il fatto che la rilevazione dei fabbisogni ha comunque una valenza pluriennale, l'Amministrazione procederà annualmente ad un aggiornamento del piano tenendo conto delle oggettive necessità verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che, a decorre dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

TENUTO CONTO delle cessazioni verificatesi nel 2014 e quelle previste nel triennio 2015-2017;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO che la presente programmazione del fabbisogno di personale sarà oggetto di comunicazione alla RSU dell'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali;

RITENUTO pertanto di approvare il piano occupazionale per il triennio 2015/2017;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA:

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente, ed in particolare con le procedure di ricollocamento del personale soprannumerario degli Enti di area vasta previste dalla Legge 23/12/2014 n. 190, la novata programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 nelle riferibilità appresso indicate:

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2015:

- N. 1 cat. D Istruttore Direttivo Tecnico possibilmente esperto in G.I.S. (Geographic information system);
- N. 2 cat. C Istruttore Tecnico;
- N. 2 cat. D Istruttore Direttivo Amministrativo;
- N. 2 cat. C Istruttore Amministrativo;
- Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia;
- Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio;
- Copertura eventuali posti vacanti a seguito di dimissioni dal servizio nell'ordine di priorità indicate dall'Amministrazione;

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2016:

- Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia;
- Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio;
- Copertura eventuali posti vacanti a seguito di dimissioni dal servizio nell'ordine di priorità indicate dall'Amministrazione;

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2017:

- Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia;
- Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio;
- Copertura eventuali posti vacanti a seguito di dimissioni dal servizio nell'ordine di priorità indicate dall'Amministrazione;

2) Di prendere atto che le eventuali assunzioni saranno attivate solo nella sussistenza all'attualità dei relativi presupposti, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del disposto di cui all'art. 1, commi 424 ss., L. 190/2014 e della Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

3) Di incrementare per l'anno 2015 le risorse disponibili per l'integrazione del fondo de quo ai sensi dell'art. 15, co. 2 e 4 del CCNL 1.4.1999 per un importo complessivo pari ad euro 34.282,79, dando atto che la parte variabile del fondo ascrivibile al predetto art. 15 comma 2 sarà erogata a consuntivo al personale interessato congiuntamente alla produttività generale solo al positivo raggiungimento dell'economia autoalimentata dalla mancata copertura di posti vacanti e/o originate da lunghe assenze nel 50% e comunque non oltre l'importo massimo iscritto a fondo ritenendo opportuno che l'Amministrazione possa conseguire i benefici inerenti di un minor costo dei servizi offerti all'utenza, circostanza debitamente certificata dai servizi di controllo interno;

4) Di approvare il progetto/obiettivo "Sito portate" proposto dal dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa e Decoro del Patrimonio Pubblico - finalizzato all'implementazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti ex art. 15, comma 5 del CCNL sopra citato - allegato alla presente deliberazione, redatto in conformità all'orientamento applicativo Aran n. 499 15 L, e realizzato per l'anno 2015, il quale prevede una spesa di € 5.900,00 lordi, autoalimentata con meno della metà del costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto nel procedere ad affidamento esterno;

5) Di incrementare risorse autoalimentate relativamente al progetto di "condono edilizio" per il complessivo importo attuale di € 20.000,00, dando atto che le medesime risorse potranno essere variate in relazione agli effettivi introiti e necessità di sviluppo ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri per il 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;

6) Di approvare l'integrazione al Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, dando atto della copertura finanziaria al capitolo 12750 del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione;

7) Di riservarsi di individuare, successivamente, "specifici obiettivi di produttività e di qualità" a cui destinare la premialità, quale condizione atta ad integrare l'effettiva esigibilità delle risorse de qua unitamente alla verifica, a consuntivo, da parte dei soggetti competenti, del rispetto delle prescrizioni contrattuali.

8) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);

9) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08,.2000 n° 267.

---------- ----------

IL PRESIDENTE
Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Grangrande

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
(Artt. 124 e 125 D. Lgs. N. 267/18.08.2000)

SERVIZIO MESSI E ALBO PRETORIO:
La presente deliberazione e' stata pubblicata dal 03 MAR. 2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cecina, lì, 03 MAR. 2015

COMUNE DI CECINA Ufficio Messi

IL MESSO COMUNALE
.....

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta la relata del Messo Comunale, attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune dal 03 MAR. 2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Attesta che essa è stata comunicata ai Presidenti dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cecina, lì 03 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data .....
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data .....cron.n°.....

Cecina, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....